



Documento sull'erogazione delle rendite

(aggiornato al 31/07/2026)

Le prestazioni pensionistiche

Nell'ambito delle prestazioni pensionistiche, l'aderente può optare per l'erogazione di una rendita vitalizia, corrisposta cioè fino a quando è in vita, che viene determinata applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

In alternativa, l'iscritto potrà optare per una delle tipologie di rendita pensionistica non vitalizia a durata predeterminata introdotte dalla L. n. 199/2025.

Dal 1° gennaio 2007, l'aderente ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, con almeno cinque anni di iscrizione al Fondo.

Per determinare l'anzianità di iscrizione per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia chiesto il riscatto.

La rendita vitalizia

Per l'erogazione della pensione sotto forma di rendita vitalizia FONCHIM ha stipulato apposita convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.

La convenzione originariamente sottoscritta in data 19/03/2009, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata di 10 anni, si è rinnovata alla scadenza per un ulteriore periodo decennale, fino al 18/03/2029.

Dal momento del pensionamento gli verrà erogata una pensione complementare (rendita vitalizia), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita. La "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.



AVVERTENZA: L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

La convenzione stipulata consente di scegliere, al momento del pensionamento, tra le seguenti tipologie di rendita:

Rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC – long term care): pagamento immediato di una rendita vitalizia all'aderente fino a che rimane in vita. Il valore della rendita vitalizia raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita vitalizia si estingue al decesso dell'aderente. La rendita vitalizia "base" (non il suo raddoppio), oltre che nella modalità vitalizia immediata, potrà essere reversibile o certa per 5 o 10 anni.

Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC – long term care): pagamento immediato di una rendita nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione. Il valore della rendita vitalizia in capo all'aderente raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. Qualora si verifichi la premorienza dell'aderente non autosufficiente nel corso del periodo di certezza, ai beneficiari sarà corrisposto, fino al termine di tale periodo, l'importo base (non raddoppiato) della rendita vitalizia.

Rendita vitalizia reversibile immediata con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC – long term care): pagamento immediato di una rendita vitalizia all'aderente fino a che rimane in vita. In caso di suo decesso, l'intero importo o una sua frazione saranno pagati al beneficiario designato (reversionario), se superstite e finché in vita. La rendita vitalizia si estingue con il decesso di quest'ultimo. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione. Il valore della rendita vitalizia in capo all'aderente raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. In caso di decesso dell'aderente non autosufficiente al beneficiario designato (reversionario), se superstite e finché in vita, sarà pagato l'intero importo o sua frazione della sola rendita vitalizia base (non raddoppiata).

Decorrenza e periodicità di erogazione della rendita vitalizia

Ciascuna rendita vitalizia ha decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli aderenti che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. La durata del pagamento è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'aderente (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita vitalizia erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso dell'aderente, se questo si verifica in data successiva rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale. In caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Ciascuna rendita vitalizia è erogata in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali, a scelta dell'aderente.

Ferma restando la decorrenza della rendita vitalizia come sopra indicata, l'avvio effettivo della prima erogazione è sottoposta ai controlli e alle attività di impostazione a cura della Compagnia incaricata e, pertanto, l'aderente che acceda a questa modalità di erogazione potrà ottenere il primo accredito anche alcuni mesi dopo la decorrenza effettiva. In ogni caso, viene garantita la corresponsione degli arretrati, ove dovuti in relazione alla rateizzazione prescelta.

Basi tecniche adottate

- Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza Age-shifting.
- Base demografica per la perdita di autosufficienza: Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting).
- Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.
- Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.
- Tasso tecnico: fino al 31/12/2024: 0% - 1%, a scelta dell'aderente.

In caso di revisione del tasso minimo garantito, come illustrato nel paragrafo "Modalità di rivalutazione della rendita vitalizia", il tasso tecnico dell'1% potrà subire variazioni successivamente al 31/12/2024.

Caricamenti applicati

Costi gravanti sul premio

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 1,48%

Caricamenti percentuali sul premio: 0,00%

In caso di rateazione infrannuale la Compagnia applica un onere di frazionamento ricompreso nei coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo delle rendite, definiti nelle condizioni contrattuali.

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,55

Coefficienti di trasformazione nella tipologia di rendita vitalizia nella quale vengono erogate le prestazioni

Per l'elencazione completa dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita vitalizia, si faccia riferimento al "Fascicolo Informativo Generali" e relative integrazioni e appendici presenti nell'opzione "Prestazioni pensionistiche: rendite" della sezione "Come ritiro il denaro?" del sito www.fonchim.it.

Denominazione della gestione degli investimenti

Il capitale maturato dall'aderente e trasformato in rendita vitalizia, a tal fine conferito come premio unico alla compagnia assicuratrice, viene investito nella "Gestione Separata GESAV" di Assicurazioni Generali S.p.A..

Modalità di rivalutazione della rendita vitalizia

Ad ogni ricorrenza anniversaria dalla data di decorrenza la rendita vitalizia viene rivalutata sulla base di un tasso di rivalutazione.

Questo è pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata nell'anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla compagnia assicuratrice a titolo di commissione di gestione (Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata).

La compagnia assicuratrice riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari all'1% per le richieste di erogazione di rendita che perverranno al Fondo dal 01/07/2021 fino al 31/12/2024.

La compagnia assicuratrice si riserva di rivedere al ribasso il tasso minimo garantito per il periodo successivo al 31/12/2024 e fino alla data di scadenza del contratto, qualora il rendimento della gestione separata GESAV - al netto del rendimento trattenuto previsto contrattualmente - sia risultato o possa oggettivamente risultare inferiore a 1% in base alle evidenze che saranno presentate dalla compagnia.

La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita. Pertanto ad ogni ricorrenza annuale della rendita vitalizia, la rata di rendita in vigore nel periodo annuale precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione sopra citata.

Con riferimento al tasso tecnico, in termini comparativi, un tasso tecnico più elevato darà inizialmente una rendita vitalizia più elevata, ma nel corso degli anni, a parità di rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata, una percentuale di rivalutazione inferiore.

Mentre un tasso tecnico più basso darà inizialmente una rendita vitalizia più bassa, ma nel corso degli anni, a parità di rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata, una percentuale di rivalutazione superiore.

Opera la garanzia di consolidamento annuo del rendimento attribuito: la rendita vitalizia rivalutata ad ogni ricorrenza anniversaria costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive, dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

La documentazione contrattuale delle rendite vitalizie è disponibile nell'opzione "Prestazioni pensionistiche: rendite" della sezione "Come ritiro il denaro?" del sito www.fonchim.it.



AVVERTENZA: Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

Le rendite pensionistiche non vitalizie

Dal 1° luglio 2026 la Legge n. 199/2025 ha introdotto due nuove prestazioni, erogate direttamente dal Fondo pensione, espressamente qualificate dalla legge come "prestazioni pensionistiche":

- la rendita a durata definita;
- i prelievi liberamente determinabili;

I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (es. raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

⚠ Date di decorrenza

- Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili: entrata in vigore dal 1° luglio 2026.
- Periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026 il Fondo acquisirà le richieste ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l'inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.

Le regole comuni a tutte le rendite pensionistiche non vitalizie

Prima di descrivere nel dettaglio ciascuna opzione, è importante conoscere le regole che si applicano a tutte e tre le nuove tipologie di prestazione pensionistica:

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Alternative alla rendita vitalizia	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
Quota in capitale	Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale, abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia.
Stop alle prerogative di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
Montante residuo investito	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta (o nel comparto Garantito in assenza di scelta).
Decesso del beneficiario	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete. E' possibile modificare tali soggetti in un secondo momento.
Tempi di erogazione	Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi.

I costi

Le spese amministrative previste per l'erogazione delle rendite non vitalizie sono pari a € 2,5 per ogni rata o prelievo corrisposti. Tali spese assorbono le spese annuali in cifra fissa direttamente a carico dell'aderente (Statuto, art. 7, comma 1, lettera b.1), che non saranno quindi applicate.

Nel caso in cui l'erogazione delle rendite non vitalizie comporti la gestione di pratiche di finanziamento stipulate dall'aderente, alla spesa di cui al precedente capoverso si aggiunge un ulteriore importo "una tantum" di € 25, prelevato dalla posizione individuale.

Il costo del trasferimento del montante destinato alle prestazioni ad altro comparto è pari a 10 euro.

La rendita a durata definita

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla tua sopravvivenza effettiva: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.

Come si calcola la durata

Durata standard: corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto). Esempio: *se all'età della richiesta la speranza di vita residua è 18,7 anni, la durata della rendita sarà 18 anni.*

Come si calcola l'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito.

In sintesi: se il comparto ha reso bene, la rata sarà più alta; se ha perso valore, la rata sarà più bassa.

Periodicità

Puoi scegliere la cadenza delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), la scelta, una volta effettuata, non può più essere modificata.

Esempio numerico

Ipotesi: *montante accumulato 30.000 € · valore quota iniziale 25,00 € · 1.200 quote totali · durata rendita 20 anni · erogazione annuale → 60 quote per rata (fisse).*

Anno	Valore quota	Quote erogate (rata)	Importo rata (€)*	Quote residue
Inizio	—	60 (1.200 ÷ 20)	—	1.200
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00	1.140
Anno 2	26,50 €	60	1.590,00	1.080
Anno 3	23,80 €	60	1.428,00	1.020
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00	960

* L'importo in euro varia perché varia il valore della quota, non il numero di quote erogate per rata.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se vivi più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata.
- Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

I prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili sono la soluzione più flessibile: puoi scegliere tu stesso quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto.

Qual è il limite massimo prelevabile

Non puoi prelevare tutto e subito. La normativa stabilisce un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale): quella che avresti ricevuto se avessi scelto la rendita a durata definita con frazionamento annuale.

In pratica, ogni anno si «sblocca» una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate dall'inizio, diminuita di quanto hai eventualmente già prelevato in precedenza.

Nell'ultimo anno di durata teorica, puoi prelevare fino all'intero montante residuo.

Il primo prelievo

Puoi richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione. L'importo non potrà superare quello della prima rata di rendita a durata definita figurativa.

Esempio numerico

Ipotesi: *montante 30.000 € · 1.200 quote totali · durata teorica 20 anni → 60 quote per rata teorica (fisse) · valore quota 25 €.*

Anno	Valore quota	Quote erogabili (residue + 60 maturate)	Massimo importo richiedibile	Quote richieste	Importo prelevato	Quote residue	Note
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00 €	50	1.250,00 €	10	Prelievo parziale, restano 10 quote disponibili
Anno 2	26,50 €	70	1.855,00 €	0	0,00 €	70	Nessun prelievo, le somme disponibili si accumulano
Anno 3	23,80 €	130	3.094,00 €	130	3.094,00 €	0	Prelievo massimo, la somma disponibile si azzerava
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00 €	40	1.084,00 €	20	Prelievo parziale, restano somme per gli anni successivi

Limiti operativi

I prelievi successivi potranno essere richiesti in qualunque momento, anche più volte nel corso dello stesso anno, nel rispetto del limite massimo di cui sopra, a condizione che l'ammontare lordo del singolo prelievo sia pari ad almeno 1.000 Euro e siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo prelievo.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se prelevi tutti gli importi al compimento dell'età media determinata dall'ISTAT, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultimo prelievo.
- Rischio di investimento: il valore delle quote – e quindi l'importo massimo prelevabile in euro – varia con i mercati finanziari.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Confronto tra le tipologie di prestazioni pensionistiche

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di prestazione, per facilitare il confronto.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì
Raddoppio della rata in caso di non autosufficienza	Sì (clausola LTC)	No	No
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	No	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026**	1° luglio 2026**

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

**Fino al 31 dicembre 2026 il Fondo potrà acquisire le richieste ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l'inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.

Possibilità di conversione in rendita vitalizia

Anche dopo aver scelto una delle nuove tipologie di prestazione, conservi la facoltà di convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione e puoi farlo:

- presso il tuo Fondo pensione attuale, se prevede condizioni di rendita vitalizia;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Regime fiscale

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come “prestazioni pensionistiche” in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale riportate nel ‘Documento sul regime fiscale’.

Come richiedere le rendite pensionistiche non vitalizie

Per accedere alle rendite non vitalizie, segui questi passi:

1. Verifica di aver maturato i requisiti (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5/3 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Leggi attentamente questo documento e il Supplemento alla Nota informativa.
3. Compila il modulo di richiesta disponibile sul sito web www.fonchim.it.
4. Trasmetti il modulo compilato, sottoscritto e corredato di tutta la documentazione indicata.
5. **Attendi la conferma di presa in carico da parte del Fondo. Durante il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026), la liquidazione sarà posticipata all'esito dell'adeguamento dei sistemi interni.**

Dove trovare ulteriori informazioni

Documento	Dove trovarlo
Nota Informativa (e supplemento sulle nuove prestazioni)	Sito web del Fondo – area pubblica
Documento sulle rendite (aggiornato)	Sito web del Fondo – area pubblica
Modulo di richiesta prestazione	Sito web del Fondo – area pubblica
Prospetto delle prestazioni pensionistiche	Area riservata del sito web del Fondo
Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026	www.covip.it – Bollettino COVIP / Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 252/2005 (testo coordinato)	www.covip.it - Normativa